

(N. 505)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PICCOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1969

Integrazione dell'articolo 36 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, in ordine all'approvazione dei regolamenti edilizi comunali

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la legge 6 agosto 1967, n. 765, che integra e modifica la legge urbanistica del 17 agosto 1942, n. 1150, e che è diretta a sollecitare e a promuovere strumenti urbanistici sempre più adeguati allo sviluppo ed alle crescenti necessità della società moderna prevede all'articolo 34 l'obbligo da parte dei comuni sprovvisti di piani regolatori di includere nei propri regolamenti edilizi un programma di fabbricazione.

Poichè tale obbligo, il cui obiettivo è quello di fermare finalmente il disordine col quale sinora sono cresciuti i centri urbani su quasi tutto il territorio nazionale e, viceversa, di promuovere un'espansione più ordinata, sulla base di norme idonee ad una crescita civile ed ordinata, esige, ai sensi dell'articolo 36, il necessario esame da parte delle sezioni urbanistiche regionali presso i provveditorati alle opere pubbliche e delle competenti soprintendenze ai monumenti;

tenuto conto che tale esame richiede a sua volta il tempo indispensabile per ana-

lizzare con serietà l'impostazione generale dei programmi di fabbricazione, comportanti appositi sopralluoghi, che, peraltro, si accumulano contemporaneamente davanti alle predette sezioni urbanistiche e soprintendenze;

considerato poi che non mancano gli inevitabili opportuni rilievi comuni a quasi tutti gli strumenti urbanistici e quindi anche ai programmi di fabbricazione, rilievi che ne comportano la restituzione ai comuni stessi e una conseguente lunga perdita di tempo dovuta a queste laboriose fasi intermedie che precedono l'approvazione definitiva dei programmi medesimi, con la totale battuta di arresto dell'attività edilizia;

tanto considerato, si ritiene che si possa ovviare a tale dannoso inconveniente, che non si elimina neanche con l'intervento prefettizio, facultando il provveditore alle Opere pubbliche ad emettere decreto provvisorio che consenta di mettere in esecuzione la parte del programma ritenuto ammissibile e che comunque non possa compro-

mettere la sistemazione definitiva del territorio comunale, obbligando lo stesso provveditore, ovviamente, ad emettere successivamente entro un congruo periodo di tempo, dopo le rettifiche apportate o concordate con i comuni, a seguito dei rilievi sollevati, il decreto definitivo.

Tale accorgimento appagherebbe le giuste ansie della maggior parte dei Comuni, costretti alla immobilità edilizia in attesa dell'approvazione definitiva dei loro programmi di fabbricazione.

Si propone, pertanto, l'approvazione dei seguenti due articoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono aggiunti i seguenti commi:

« I provveditori alle opere pubbliche hanno facoltà di emettere decreto provvisorio comportante l'approvazione parziale, in quanto possibile, dei programmi di fabbricazione.

Il decreto di approvazione definitivo sarà emesso entro il termine di un anno dalla data del decreto provvisorio, una volta perfezionato l'*iter* richiesto dalle modifiche di quelle parti oggetto di rilievo ».

Art. 2.

L'approvazione di cui all'articolo precedente, autorizza i comuni a dare esecuzione ai programmi di fabbricazione, in relazione alle parti approvate col decreto provvisorio.